

**TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO****SEZIONE CIVILE****N. R.G. 557/2023 RGAC**

Il Giudice,

- sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 27/02/2024;
- nella causa civile di primo grado iscritta al n. 557 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023, vertente

TRA

OMISSIS nato in **OMISSIS**, residente in **OMISSIS** (*ricorrente*), con l'intervento volontario del sig. **OMISSIS**, nato in **OMISSIS**, residente in **OMISSIS** (*interventore*), rappresentati e difesi dall'avv. Luca Rotondo ed elett.te dom.tinel suo studio in Pescara, Viale G. D'Annunzio n. 69, in virtù di procura alle liti allegata al ricorso conatto separato ai sensi del d.m. 3/04/2013 n. 48;

- RICORRENTE E INTERVENTORE VOLONTARIO-E

OMISSIS, in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante *pro tempore* **OMISSIS**, con sede in **OMISSIS** ed elettivamente domiciliata in Trento, Via del Brennero n. 139, presso lo studio dell'avv. Alessandro Silvi, che, unitamente e disgiuntamente all'avv. Andrea Girardi, la rappresenta e difende in forza della procura alle liti rilasciata su separato supporto cartaceo in calce alla memoria difensiva.

- RESISTENTE -

- letti gli atti e presa visione dei documenti allegati;
- ha adottato la seguente

ORDINANZA(ex artt. 702 *bis* e *ter* c.p.c.)

PREMESSA

Con ricorso ex art. 702 *bis* c.p.c. ritualmente notificato, gli odierni ricorrenti hanno evocato in giudizio **OMISSIS**, formulando le seguenti conclusioni:

“NEL MERITO

1. Accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui in premessa, che **OMISSIS** è tenuta a indennizzare il Ricorrente, in solido con l'Interventore se del caso, dai costi sostenuti e dalle spese legali e di soccombenza derivanti dal giudizio civile celebratosi tra gli istanti e **OMISSIS** dinanzi al Tribunale di Teramo e conclusosi con la sentenza n. 157/2022 pubblicata in data 23/02/2022 (RG n. 2928/2015 - Rep. n. 263/2022);

2. Accertare e dichiarare che l'indennizzo dovuto al Ricorrente, in solido con l'Interventore se del caso, è pari alla somma di euro 19.149,76 o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia dovuta, e per l'effetto condannare **OMISSIS** al pagamento in favore del Ricorrente della detta somma o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia dovuta ma comunque entro il limite di euro 26.000,00.

IN OGNI CASO

3. *Condannare la resistente alle spese e compensi del presente giudizio e del procedimento di mediazione, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario*".

A sostegno della domanda, parti ricorrenti hanno dedotto quanto segue.

1. In data 16/03/2015, il ricorrente OMISSIS, in qualità di consumatore, stipulava con OMISSIS, ora OMISSIS in liquidazione, con sede in OMISSIS un contratto denominato "Gold" individuato con il codice di pratica OMISSIS, in virtù del quale OMISSIS avrebbe curato la redazione di una perizia contabile sul contratto di mutuo (n. 73836) intercorso tra gli odierni ricorrenti e OMISSIS, nel quale OMISSIS si costituiva terzo datore di ipoteca, per verificare la presenza o meno di tassi di interesse usurari e altre eventuali irregolarità del rapporto, al prezzo di euro 2.400,00 I.V.A. inclusa (di seguito il "Contratto Gold").

2. L'art. 14 del "Contratto Gold" prevede la adesione di OMISSIS alla polizza assicurativa n. 91/M010282700, che vede come contraente OMISSIS e come assicuratrice OMISSIS, successivamente incorporata da OMISSIS, per la copertura delle spese legali sino ad un massimale di euro 100.000,00 per sinistro e per assicurato, relative alle controversie giudiziarie per anatocismo e/o usura bancaria promosse sulla base della perizia redatta da OMISSIS, documentate dall'assicurato, nel caso in cui quest'ultimo, al termine del giudizio, fosse stato dichiarato soccombente e condannato alle spese processuali.

3. In data 16/04/2015, OMISSIS, tramite OMISSIS, redigeva la "Perizia tecnica contratto mutuo" a firma del dott. comm. OMISSIS, che veniva depositata quale documento allegato all'atto di citazione del 3/08/2015 a ministero dell'Avv. Luca Rotondo, scelto tra i legali fiduciari della OMISSIS, con il quale il ricorrente conveniva in giudizio la Banca OMISSIS innanzi al Tribunale civile di Teramo (causa rubricata al n. 2928/2015 R.G. del Tribunale di Teramo, Giudice designato Dott.ssa Imbesi Eloisa Angela).

4. In particolare, l'odierno ricorrente, sulla base della perizia fornita dalla OMISSIS, chiedeva al Tribunale di Teramo di accogliere le seguenti conclusioni: *"NEL MERITO 1. accertare e dichiarare che nel Mutuo ripassato tra le parti sono stati pattuiti e/o applicati interessi usurari e, per l'effetto, dichiarare nulle le relative clausole con conseguente declaratoria di gratuità il Mutuo, in quanto usurario ab origine ex artt. 644 c.p. e 1815 co. 2^a c.c., per il superamento del Tasso Soglia vigente alla data di stipula del Mutuo, anche solo in riferimento al pattuito Tasso di Mora, in sé considerato; 2. accertare e dichiarare che gli attori hanno corrisposto alla Banca, a titolo di interessi, € 49.950,00 in forza del Mutuo, oltre alle somme corrisposte in corso di causa e, per l'effetto, condannare la Banca alla restituzione di tutte le somme illegittimamente ricevute dalla Banca in conseguenza dei vizi e delle illegittimità/illiceità dedotte in narrativa e riferite al Mutuo, nella misura indicata nella perizia e/o nelle premesse e/o in quella che sarà accertata di giustizia dovuta anche all'esito di CTU nonché rideterminare all'attualità l'esatto dare\avere tra l'odierno attore e la banca, imputando i pagamenti effettuati dall'attore, tempo per tempo, a pagamento del capitale prestato per il Mutuo, e all'esito di quanto sopra, dichiarare dovuta la restituzione del solo residuo capitale prestato e quindi le rate a scadere composte dal solo capitale e/o del capitale e degli interessi al tasso legale, nella misura che sarà determinata in corso di causa, anche a mezzo di CTU. 3. Condannare controparte a risarcire ex art. 185 c.p. i danni morali nella misura ritenuta di giustizia, maggiorati di interessi e rivalutazione, avuto riguardo all'importo degli interessi complessivamente addebitati nel piano di ammortamento del Mutuo, in conseguenza dell'accertamento incidentale della rilevanza penale degli avversi comportamenti, salve diverse determinazioni in diversa sede se verrà ritenuto necessario o disposto d'ufficio. 4. Accertare e dichiarare la violazione, da parte della Banca, dell'obbligo di buona fede contrattuale e, per l'effetto, condannare la stessa al pagamento della somma, da determinarsi in via equitativa, ritenuta di giustizia dovuta maggiorata di interessi. 5. Accertare e dichiarare l'invalidità e/o l'inefficacia di tutte le clausole vessatorie, richiamate nel Mutuo, e, precisamente delle clausole di cui agli artt. 3.6, 7, 12.1, 12.2, 13, 14.4, unitamente ad ogni altra clausola dello stesso Mutuo che sarà accertata avere carattere vessatorio ex artt. 1461 e/o 1462 c.c., in quanto prive di idonea sottoscrizione autonoma, distinta, specifica e separata. IN VIA SUBORDINATA 6. Accertate e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle clausole determinative degli interessi perché posta in violazione degli artt. 1346, 1418, 1419 c.c., inoltre della Direttiva 93/13/CEE, nonché incompatibili con i principi di inderogabilità in tema di indeterminabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c. e/o per violazione*

dell'art. 1322 c.c. e dell'art. 9 L.192\1998, indicando il tasso di interesse applicabile in sua sostituzione sulle rate scadute e per l'effetto condannare la Banca alla restituzione della somma indicata in premesse o quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, rideterminando all'attualità l'esatto dare\avere tra l'odierno attore e la banca, imputando i pagamenti effettuati dall'attore, tempo per tempo, a pagamento del capitale prestato per il Mutuo, e all'esito di quanto sopra, dichiarare dovuta la restituzione del solo residuo capitale prestato e quindi le rate a scadere composte dal solo capitale e/o del capitale e degli interessi al tasso legale, nella misura che sarà determinata in corso di causa, anche a mezzo di CTU. **IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA** Accertare e dichiarare la presenza di anatocismo nel piano di ammortamento cd. alla francese del Mutuo e dichiarare nulle, annullare o comunque dichiarare inefficaci e senza effetto alcuno le relative clausole e, per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione in favore dell'attore delle somme da questi illegittimamente pagate a titolo di interessi in forza del Mutuo, nella misura indicata nelle premesse ovvero in quella maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa, maggiorata di rivalutazione e interessi come per legge, oppure in via subordinata rideterminare l'esatto importo nella misura indicata nella perizia prodotta o che sarà determinata in corso di causa, anche a mezzo di CTU. **IN OGNI CASO** 8. Condannare la convenuta al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, di tutti i costi sostenuti per l'attivazione della procedura, ivi comprese le spese (€ 48,80) e i compensi di mediazione (€ 2.295,00) e il costo della perizia di parte (€ 2.400,00) e, ovviamente, giudiziale, con condanna di parte convenuta al pagamento di spese e competenze di lite con distrazione in favore del sottoscritto procuratore, e nel non creduto caso di soccombenza voglia disporre la compensazione delle spese di lite”.

5. Con ordinanza in data 11/09/2019, il Giudice rigettava la richiesta di CTU contabile avanzata dagli attori ritenendola non necessaria ai fini del giudizio e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la discussione della causa ai sensi dell'articolo 281 *sexies* c.p.c., l'udienza del 23/02/2022.

6. I ricorrenti, preso atto del mancato accesso alla CTU, con e-mail in data 23/09/2019, tramite il proprio legale di fiducia, inviavano alla OMISSIS e alla OMISSIS regolare denuncia di apertura del sinistro, chiedendo l'attivazione della polizza assicurativa di cui all'art. 14 del “Contratto Gold” ai fini della liquidazione dell'indennizzo assicurativo in loro favore, ma la OMISSIS non forniva alcun riscontro.

7. Il giudizio dinanzi al Tribunale di Teramo si concludeva con la sentenza n. 157/2022 pubblicata il 23/02/2022 (RG n. 2928/2015 - Rep. n. 263/2022), con la quale il Giudice disattendeva la perizia redatta da OMISSIS e, conseguentemente, rigettava le domande avanzate dagli odierni ricorrenti condannandoli, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 7.254,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge.

8. Con PEC del 07/10/2022 i ricorrenti, tramite il proprio legale di fiducia, inviavano alla OMISSIS e alla OMISSIS un'ulteriore richiesta di attivazione della polizza assicurativa di cui all'art. 14 del “Contratto Gold” e il pagamento delle spese sostenute e conseguenti la soccombenza, dichiarando altresì di non voler proporre appello avverso la suddetta sentenza e di non beneficiare di alcun'altra copertura assicurativa, con indicazione delle spese sostenute per il giudizio con giustificativi per ciascuna spesa, e chiedevano altresì la consegna del testo integrale della polizza n. 91/M10282700 indicata all'art. 14 del contratto “Gold” della quale non erano in mai stati in possesso.

9. Con PEC del 20/10/2022, i ricorrenti, tramite il proprio legale di fiducia, sollecitavano nuovamente la OMISSIS all'attivazione della copertura assicurativa prevista dall'art. 14 del contratto “Gold”, e chiedevano inoltre alla IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, di aprire una istruttoria per la mancata apertura del sinistro, la mancata consegna della polizza e il mancato riconoscimento dell'indennizzo da parte della OMISSIS, senza tuttavia ottenere alcun riscontro.

10. In data 24/10/2022, i ricorrenti presentavano presso l'Organismo MCM Mediazione di Teramo istanza di avvio della mediazione ex art. 5, comma 1*bis*, d.lgs. 28/2010 nei confronti della OMISSIS e della OMISSIS, al fine di ottenere il pagamento dell'indennizzo assicurativo previsto dalla polizza assicurativa n. 91/M010282700 prevista dal “Contratto Gold” e la consegna di copia della medesima.

11. La procedura di mediazione (Prot. 635/2022 presso MCM Mediazione di Teramo) si concludeva con verbale negativo in data 22/11/2022, stante la mancata partecipazione della OMISSIS e della OMISSIS.

12. Le somme dovute dalla OMISSIS ai ricorrenti a titolo di indennizzo assicurativo venivano così quantificate:

2.400,00 euro - costo contratto Gold e perizia OMISSIS sul mutuo;

1.813,80 euro - anticipo Avv. Luca Rotondo (fattura n. 231/2015)

4.151,51 euro - saldo Avv. Luca Rotondo (proforma 1322 del 21/10/2022)

10.784,45 euro - spese soccombenza sentenza n. 157/2022 con accessori

19.149,76 euro - Totale

Si costituiva in giudizio la OMISSIS, chiedendo il rigetto della domanda, assumendone l'infondatezza in fatto e in diritto.

In particolare, la resistente eccepiva: 1) la decadenza dalla garanzia assicurativa; 2) difetto dell'alea, poiché la perizia, non asseverata né certificata, era del tutto inadeguata a sostenere le ragioni dell'attore; 3) la decadenza dalla garanzia assicurativa per colpa grave della contraente (OMISSIS); 4) lamancata prova dell'esborso delle somme richieste e l'erroneità del compenso professionale richiesto per l'intervento del legale che ha assistito il ricorrente in giudizio, in quanto superiore a quanto pattuito.

All'udienza del 27/02/2024, il giudice riservava ordinanza ex art. 702 *bis* e *ter* c.p.c.

MOTIVI di DIRITTO

Preliminarmente, va escluso che il ricorrente sia incorso nella decadenza dalle garanzie assicurative previste dall'art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione. A norma di tale disposizione, infatti, la polizza opera purché il giudizio sia introdotto entro 24 mesi dalla sottoscrizione del contratto. Il OMISSIS ha sottoscritto il contratto con la OMISSIS in data 16/03/2015, mentre il giudizio è stato introdotto con atto di citazione del 3/08/2015.

Va anche escluso che nel caso in esame difetti l'alea tipica del contratto di assicurazione e che la OMISSIS abbia tenuto una condotta gravemente colposa, tale da determinare il venir meno dell'obbligo dell'assicuratore ai sensi dell'art. 1900 c.c.

I passaggi della motivazione della sentenza emessa dal Tribunale di Teramo all'esito del giudizio iscritto al n. 2928/2015 RGACC, che parte resistente ha evidenziato a sostegno della dedotta inadeguatezza della relazione predisposta dai consulenti della OMISSIS (carenza sotto il punto di vista della matematica finanziaria, delle norme di diritto che la regolano e contrarietà all'orientamento giurisprudenziale consolidato da molti anni), riguardano questioni tuttora assai dibattute in giurisprudenza, come emerge anche dalla semplice lettura della sentenza stessa, per cui non può affatto sostenersi che l'alea del giudizio fosse assente e che fosse invece certa e prevedibile la soccombenza dell'odierno ricorrente, né che la OMISSIS abbia tenuto una condotta gravemente colposa nel redigere la relazione su cui il sig. OMISSIS ha fondato le ragioni dell'azione giudiziaria nei confronti del proprio istituto bancario. La mancanza di asseverazione e certificazione della perizia, poi, è una circostanza che, alla luce del contenuto del contratto di assicurazione, non incide sul diritto fatto valere dal OMISSIS.

Con riferimento alla quantificazione della pretesa fatta valere dal ricorrente, va detto che: a) la somma di euro 2.400,00 quale corrispettivo della perizia, è stata versata dal OMISSIS come risulta dalle distinte di bonifico in data 19/03/2015 e assegno del 30/03/2015 in atti; il compenso dell'avv. Rotondo per l'assistenza legale fornita nel giudizio n. 2928/2025 RG, va riconosciuto nei limiti di euro 700,00 oltre accessori, come stabilito dall'art. 8 del Contratto Gold stipulato tra il ricorrente e la SDL; 3) le spese legali che il OMISSIS è stato condannato a versare in favore della controparte processuale in base alla sentenza n. 157/2022 emessa all'esito del richiamato giudizio, pari a euro 10.784,45, sono dimostrate in atti e, quindi, vanno riconosciute.

La resistente, pertanto, dovrà essere condannata a rifondere al sig. OMISSIS e all'intervenuto OMISSIS, la somma di euro 2.400,00 quale corrispettivo della perizia, oltre alla somma di euro 700,00 oltre accessori, a titolo di compenso professionale erogato in favore dell'avv. Rotondo ed euro 10.784,45, comprensivi di accessori (di cui euro 200,00 per spese di registrazione), importi da maggiorarsi degli interessi legali dal dovuto al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto del valore della causa così come determinato in sentenza ed esclusa la fase istruttoria.

P.Q.M.

il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:

a. ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto,

b. CONDANNA la OMISSIS, in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante *pro tempore* OMISSIS, al pagamento in favore di OMISSIS (ricorrente) e OMISSIS (interventore volontario), delle seguenti somme: euro 2.400,00 quale corrispettivo della perizia, euro 700,00 oltre accessori, a titolo di compenso professionale erogato in favore dell'avv.to Rotondo ed euro 10.784,45, comprensivi di accessori (di cui euro 200,00 per spese di registrazione), importi da maggiorarsi degli interessi legali dal dovuto al saldo;

c. CONDANNA la resistente alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente e dell'intervenuto volontario, che liquida in complessivi euro 1.700,00 per compensi ed euro 118,50 per esborsi, oltre Iva, Cpa e spese forfetarie (15%) come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Teramo, lì 13 Maggio 2024

IL GIUDICE

(*dott. Antonio Converti*)

Firma digitale